

Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 10.

“Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)””

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista il regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro));
vista la delibera della Giunta regionale n. 177 del 24 aprile 2019 (Approvazione dello schema di regolamento “Modifica degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 - (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)””);
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifica agli articoli 2, 3 e 4)

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:

“bbis. età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario;”.

2. All'articolo 3 del Regolamento n. 6/2015 “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Contributo di solidarietà”;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. Le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2015 sono

destinate al rimborso delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, alle Università e ai corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e relative a:

- a. tasse di iscrizione;
- b. rette di frequenza;
- c. acquisto dei libri di testo;
- d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e. servizio mensa;
- f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del Regolamento n. 6/2015 è sostituito dal seguente:

“5. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni:

- a. Acconto pari al 60 per cento del finanziamento assegnato. L'acconto può essere richiesto a seguito della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento, previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 13/2015;
- b. Saldo finale, di importo pari alla differenza tra il contributo riconosciuto in fase di ammissibilità e l'importo erogato a titolo di acconto, previa presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la diligente frequenza scolastica o formativa e l'ultimazione dei cicli scolastici o formativi annuali.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessori Lucia Fortini, Chiara Marciani e Sonia Palmeri.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 23 maggio 2019 con il n. 687 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Regolamento Regionale 23 dicembre 2015, n. 6: "Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)".

Articolo 2: "Soggetti beneficiari".

Comma 1: "1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i figli di genitore deceduto per incidenti mortali sul lavoro, verificatesi anche in itinere come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, o anche nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b. Età non superiore a ventotto anni;
- c. Genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Campania;
- d. Iscrizione ad un servizio socio-educativo per l'infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania;
- e. Reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159."

Articolo 3: "Spese finanziabili".

"1. Le risorse sono destinate solo al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, le Università ed i corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania, di seguito indicate:

- a. Tasse di iscrizione;
- b. Rette di frequenza;
- c. Acquisto dei libri di testo;
- d. Acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- e. Servizio mensa;
- f. Abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico."

Articolo 4: "Modalità operative".

Comma 5: "5. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni e solo a rimborso delle spese sostenute ammissibili:

- a. Prima erogazione con importo massimo del 60% del finanziamento assegnato, può essere

richiesto, al termine delle attività amministrative con la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, con apposita istanza agli uffici competenti dai soggetti beneficiari. All'istanza deve essere allegata la documentazione contabile che attesti le spese fino a quel momento sostenute;

b. Saldo finale - pari alla differenza tra l'importo erogato e l'importo riconosciuto, deve essere richiesto con apposita istanza agli uffici competenti dal soggetto beneficiario solo al termine del percorso formativo. All'istanza deve essere allegata la documentazione amministrativa e contabile che attesti la frequenza al corso e le spese sostenute ad eccezione di quelle già presentate e rimborsate in prima erogazione.”.

Si pubblica di seguito il testo del regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6: “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”, così come risulta modificato dal regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 10.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del Regolamento regionale 23 dicembre 2015, n. 6.

“Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)”.

Art. 1

Oggetto.

1. In attuazione dell'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 13/2015 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) il presente regolamento disciplina e definisce i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere, l'erogazione del contributo per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro.

Art. 2

Soggetti beneficiari.

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo i figli di genitore deceduto per incidenti mortali sul lavoro, verificatesi anche in itinere come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, o anche nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b. Età non superiore a ventotto anni;
bbis. età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario;
- c. Genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Campania;
- d. Iscrizione ad un servizio socio-educativo per l'infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Campania;
- e. Reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 3

Contributo di solidarietà

1. *Le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2015 sono destinate al rimborso delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per l'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private riconosciute, alle Università e ai corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania e relative a:*

- a. tasse di iscrizione;*
- b. rette di frequenza;*
- c. acquisto dei libri di testo;*

d. acquisto di ausili scolastici per diversamente abili secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e. servizio mensa;

f. abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Art. 4

Modalità operative.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ufficio competente pubblica un avviso per la raccolta delle richieste di contributo dei soggetti beneficiari all'art. 2 del presente regolamento per l'anno scolastico o accademico in corso.
2. Il valore massimo del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE (ordinario) ed al percorso formativo frequentato (ALLEGATO A).
3. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno i valori massimi dell'ISEE di riferimento.
4. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse destinate al fondo si procede alla redazione di una graduatoria dei beneficiari con riferimento ai valori ISEE, partendo dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con i valori ISEE più bassi.
5. *L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni:*

a. Acconto pari al 60 per cento del finanziamento assegnato. L'acconto può essere richiesto a seguito della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento, previa presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 13/2015;

b. Saldo finale, di importo pari alla differenza tra il contributo riconosciuto in fase di ammissibilità e l'importo erogato a titolo di acconto, previa presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la diligente frequenza scolastica o formativa e l'ultimazione dei cicli scolastici o formativi annuali.

Art. 5

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca